

Bruxelles, 5 ottobre 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0253 (NLE)**

12927/17
ADD 1

AELE 64
EEE 35
N 33
MAP 20
MI 676
COMPET 643
IND 235
CSDP/PSDC 525
POLARM 11
CFSP/PESC 848

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 ottobre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2017) 582 final - ANNEX 1
----------------	-------------------------------

Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE (Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 582 final - ANNEX 1.

All.: COM(2017) 582 final - ANNEX 1



Bruxelles, 5.10.2017
COM(2017) 582 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE

(Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE

(Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017

del

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.
- (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività connesse a questa azione preparatoria e finanziate attraverso la linea di bilancio 02 04 77 03 inizi dall'11 aprile 2017 anche qualora la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2017.
- (3) Le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA dovrebbero poter partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per la loro partecipazione a tali attività, la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, dovrebbero essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione preparatoria in questione.
- (4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dall'11 aprile 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente paragrafo:

- “13. a) Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dall’11 aprile 2017, alle attività dell’Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2017:
- **Linea di bilancio 02 04 77 03:** “Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa”.
- b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo.
- c) Le spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati EFTA per la loro partecipazione alle attività di cui alla lettera a), la cui attuazione inizia dopo l’11 aprile 2017, sono considerate ammissibili sin dall’inizio dell’azione alle stesse condizioni applicabili alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell’UE e ai sensi della pertinente convenzione o decisione di sovvenzione, a condizione che la decisione del Comitato misto SEE n. .../2017 del... [presente decisione] entri in vigore prima del termine dell’azione preparatoria.
- d) L’Islanda e il Liechtenstein non partecipano all’azione preparatoria e non contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a).”

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il comitato misto SEE
Il presidente*

*I segretari
del comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]